

Apportate diverse modifiche al testo originario varato dal Consiglio dei Ministri

# SICUREZZA

## Dal “decreto del fare” alcune semplificazioni tra rinvii e nuove criticità

di **Mario Gallo**, professore a contratto di Diritto del Lavoro  
nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Dopo un controverso *iter* il Governo ha finalmente messo a punto, con decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*», un primo pacchetto di misure urgenti finalizzate al rilancio del “sistema Italia” agendo su varie leve tra le quali quella della semplificazione degli adempimenti gestionali di carattere formale da parte delle imprese. Inevitabilmente, quindi, anche la materia della salute e della sicurezza sul lavoro è stata attratta da questi interventi emergenziali in quanto, com'è stato da più parti evidenziato, con l'avvento del D.Lgs. n. 81/2008 è stato registrato un aumento, a tratti abnorme, del carico degli obblighi di ogni tipo andando paradossalmente anche in contrasto con gli stessi principi ispiratori della riforma contenuti nella legge delega n. 123/2007.

### DECRETO DEL FARE - SEMPLIFICAZIONI - FORMAZIONE - VERIFICHE - EDILIZIA

Con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69<sup>[1]</sup>, sono state introdotte diverse disposizioni che hanno modificato il D.Lgs. n. 81/2008 mirando a una semplificazione di una disciplina che appare sempre più complessa e, soprattutto, controversa.

Occorre subito osservare che, tuttavia, rispetto al testo originario varato dal Consiglio dei Ministri,

sono state apportate diverse modifiche e, contestualmente, è stato presentato anche un ulteriore disegno di legge che dovrà seguire, quindi, l'ordinario *iter* parlamentare che potrebbe ulteriormente modificare la disciplina antinfortunistica. Comunque, il D.L. n. 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”, è già intervenuto mas-

sicciamente su diversi punti cruciali del D.Lgs. n. 81/2008 come, per esempio, sugli appalti (art. 26), sulla formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), sulle prestazioni lavorative di breve durata (art. 3), sul regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71, commi 11 e 12), sulla sicurezza in edilizia (Titolo

[1] «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144.

IV). Al tempo stesso, è stato introdotto anche un nuovo regime a beneficio delle imprese che svolgono attività a basso rischio alle quali è stata concessa la facoltà di ricorrere, in alternativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), quella della redazione di una sorta di “super autocertificazione” di cui, però, al momento non sono conosciuti i contenuti.

Intorno a questo nucleo centrale ruotano altre numerose disposizioni che hanno riguardato, per esempio, la responsabilità solidale negli appalti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), la notifica agli organi di vigilanza degli insediamenti produttivi, la soppressione di alcune certificazioni sanitarie e le denunce d’infortunio sul lavoro (si veda la *tabella 1*).

### La nuova “AVR” per le attività a basso rischio

Focalizzando l’attenzione sulle misure più significative occorre osservare che tra queste spicca, in particolare, quella introdotta dall’art. 32, comma 1, lettera *b*), D.L. n. 69/2013, la quale inserendo nell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 6-ter, ha concesso la facoltà ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a cinquanta, operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), un’“attestazione di valutazione dei rischi” (AVR) di cui agli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008.

In sostanza, quindi, per questi soggetti sono state aperte tre possibilità:

- redigere il DVR “ordinariamente”;
- redigere il DVR secondo le proce-

dure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012, salvo i casi di esclusione previsti dai commi 5 e 6, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008;

- compilare questa nuova attestazione (AVR) che ricorda molto da vicino la soppressa autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi.

Questa nuova semplificazione non sarà immediatamente operativa in quanto occorrerà attendere l’adozione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e di parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e la modulistica da utilizzare.

Sarà molto interessante valutare come è articolata la nuova modulistica dell’attestazione che presumibilmente dovrebbe avere un contenuto definito e molto più ampio della controversa autocertificazione prevista dal comma 5, art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, e avvicinarsi, in questo modo, al DVR secondo le procedure standardizzate, anche per evitare possibili nuove censure da parte della Commissione europea sulla corretta applicazione dei principi della direttiva quadro 89/391/CEE, per altro presi in considerazione anche nel contenzioso con l’Italia aperto il 30 settembre 2011 e sul quale in passato già si è espressa la stessa Corte di Giustizia Europea<sup>[2]</sup>.

### Necessità di una proroga della “vecchia” autocertificazione

Tuttavia, rimane il dato di fatto che, in vista dell’attuazione di questa

importante semplificazione, sarebbe necessario concedere anche una proroga della facoltà di ricorrere ancora all’autocertificazione ex art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, al fine di evitare che i datori di lavoro di attività a basso rischio siano costretti a redigere il DVR per poi beneficiare, eventualmente, del nuovo regime con un ulteriore inutile aggravio di costi e di tempi. Questo sembra uno dei profili problematici che dovrebbero essere presi seriamente in considerazione in sede di conversione in legge del D.L. n. 69/2013.

### Appalti e modifiche al regime dei cantieri temporanei e mobili

Un altro importante capitolo del pacchetto semplificazioni del D.L. n. 69/2013 ha riguardato gli appalti, sia pubblici che privati; infatti, il legislatore è intervenuto su diversi fronti modificando alcuni principi generali contenuti nell’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, e nel Titolo IV, stesso decreto, in materia di cantieri temporanei e mobili, restringendo la sfera della responsabilità solidale negli appalti e apportando anche alcune semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)<sup>[3]</sup>.

Infatti, da un lato, con l’art. 32, comma 1, lettera *a*), ha novellato l’art. 26, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, ampliando le ipotesi di esclusione dall’obbligo, da parte del committente, di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) [nomina, in alternativa al DUVRI, di un incaricato con compiti di preposto alle attività di cooperazione e di coordinamento (incaricato co.co.), limitatamente alle attività a basso rischio, che saranno individuate

[2] Si veda Corte di Giustizia europea 7 febbraio 2002 (causa C-5/2000).

[3] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, IV edizione in corso di pubblicazione.

con apposito decreto, e facoltatività del DUVRI per i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai “dieci uomini-giorno”), mentre, dall’altro, è intervenuto sul regime del Titolo IV in materia di cantieri temporanei e mobili.

In relazione al primo intervento occorre solo osservare che le semplificazioni sono sembrate più apparenti che reali e, inoltre, hanno introdotto anche nuove criticità applicative di cui non se ne avvertiva proprio l’esigenza, visto che l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, già era ed è ancora molto caotico.

Per quanto riguarda, invece, il Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di cantieri temporanei e mobili, l’art. 32, comma 1, lettere *g*) e *h*), D.L. n. 69/2013, ha introdotto diverse importanti novità; infatti, in primo luogo sono state inserite, tra le ipotesi di esclusione dal regime speciale previsto da questo titolo, oltre che i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X, anche i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi [art. 88, comma 2, lettera *g-bis*]).

Inoltre, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, dovranno essere individuati “modelli semplificati” per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera *h*), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91, comma 1, lettera *b*), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 104-*bis*);

analogamente, il comma 4, art. 32, ha stabilito che, con un apposito decreto interministeriale, dovranno essere individuati anche modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera *b*), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006.

### Responsabilità solidale e IVA negli appalti

Un’altra importante modifica in materia di appalti riguarda il regime della responsabilità solidale; l’art. 50, infatti, ha abolito quella relativa all’IVA a carico del subappaltatore e dell’appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

È rimasta ferma, invece, la responsabilità solidale per i versamenti dovuti da appaltatore e subappaltatore all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, oltre che sui contributi, sui premi di assicurazione e sulle retribuzioni (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) e il regime di esonero.

### Semplificazioni in materia di DURC

Un altro importante tassello di quest’opera di semplificazione è rappresentato dalle modifiche al regime del DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’art. 31, infatti, in primo luogo, molto opportunamente, ha elevato la validità del DURC da tre mesi a 180 giorni dalla data di emissione.

Inoltre, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’INPS o la Cassa edile, prima dell’emissione dello stesso o dell’annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro o del dottore commerciali-

sta ed esperto contabile o avvocato che lo assistono ai sensi della legge n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità.

Al tempo stesso è stato esteso il principio “dell’acquisizione d’ufficio” del DURC da parte delle stazioni appaltanti; in particolare, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).

A corollario è stato anche previsto che qualora il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle stazioni direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

### La formazione delle figure della prevenzione

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto anche sulla formazione delle figure della prevenzione; infatti, l’art. 32, comma 1, lettere *c*) e *d*), ha previsto alcune semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di attività formative in capo ai singoli soggetti che molto frequentemente hanno partecipato, sia pure con una diversa qualità, a corsi diversi ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti; in particolare, all’art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, è stato inserito il nuovo comma 5-*bis* in base al quale, in tutti i casi di formazione e di aggiornamento previsti dalla stessa norma, in cui i contenuti dei percorsi formativi sono sovrappo-

sti, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto il credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Un'analoga previsione è stata inserita all'art. 37, comma 14-bis, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione e di aggiornamento previsti per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; queste innovazioni, tuttavia, appaiono di non facile attuazione rispetto a quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni 26 gennaio 2006 (formazione dei RSPP e degli ASPP) e 21 dicembre 2011 (formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori) che in questo modo dovranno necessariamente essere rivisti.

### Le verifiche delle attrezzature di lavoro

Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 hanno riguardato il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio (per esempio, gru, idroestrattori ecc.) di cui all'art. 71, commi 11 e 12; resta fermo che la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera f), D.L. n. 69/2013, vi deve provvedere, però, nel termine più breve di quarantacinque giorni e non più di sessanta dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, qualora sia previsto con legge regionale, dell'agen-

zia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati<sup>[4]</sup>.

Invece, è rimasto fermo che le successive verifiche sono effettuate dagli stessi soggetti nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati<sup>[5]</sup>.

Inoltre, è stato espressamente previsto che l'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; in questo caso il datore di lavoro potrà avvalersi, quindi, di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

### Le prestazioni lavorative di breve durata

Un altro importante intervento del D.L. n. 69/2013 ha riguardato le prestazioni lavorative di breve durata; infatti, l'art. 35, D.L. n. 69/2013, ha introdotto all'art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 13-bis il quale ha previsto che, con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un regime semplificato per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Le semplificazioni hanno riguardato l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e questa nuova

disciplina è finalizzata anche a evitare duplicazioni di adempimenti di questo tipo assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

### Le denunce degli infortuni in attesa del SINP

Alcune importanti modifiche sono state introdotte dall'art. 32, comma 6, D.L. n. 69/2013, anche in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; infatti, con l'obiettivo di armonizzare la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 con quella del D.P.R. n. 1124/1965, anche in vista dell'attuazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), è stata prevista l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965, che aveva previsto l'obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di PS di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro per più di tre giorni, a decorrere, però, dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008)<sup>[6]</sup>.

È rimasto fermo che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare, entro 48 ore dall'evento, l'infortunio all'INAIL con modalità telematica.

Quindi, si tratta di una previsione che si è innestata all'interno di una strategia di prevenzione basata su una unica banca dati integrata alla quale possono accedere tutti gli organi della pubblica amministrazione; in questa ottica sono stati modificati anche i commi 1 e 2, art. 56,

[4] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, *Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie*, in *Ambiente&Sicurezza* n. 3/2013, pag. 20.

[5] Si veda il D.M. 11 aprile 2011 e, da ultimo, *le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali* 23 maggio 2013, n. 18, e 5 marzo 2013, n. 9. Si veda anche il decreto dirigenziale 24 aprile 2013 (elenco dei soggetti abilitati).

[6] È opportuno evidenziare che all'emanazione di questo decreto è condizionata anche l'abolizione dell'obbligo del registro degli infortuni e del registro degli agenti cancerogeni che dovranno essere ancora utilizzati fino a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del SINP (art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).

D.P.R. n. 1124/1965, secondo i quali, ora, le autorità di PS, le ASL, le autorità portuali e consolari, le DTL e i corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono acquisire dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Inoltre, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni (non più dal ricevimento della denuncia) la DTL, settore ispezione del lavoro, deve procedere, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad aprire un'inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l'infortunio è indennizzabile da parte dell'Istituto assicuratore.

Anche in questo caso, però, occorrerà attendere i centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP e, pertanto, per il momento restano in vigore le vigenti disposizioni.

### Semplificazioni e proroghe in materia di prevenzione incendi

Con il D.L. n. 69/2013 il Governo è intervenuto anche sulla materia della prevenzione incendi introducendo, da un lato, alcune semplificazioni e dall'altro anche una proroga; infatti, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, esistenti alla data del 22 settembre 2011, e di cui all'art. 11, comma 4, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare (art. 3) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità.

Inoltre, fermo restando la semplifi-

cazione per questi soggetti, è concessa la proroga al 7 ottobre 2014 per la presentazione dell'istanza preliminare, di cui all'art. 3, e dell'istanza, di cui all'art. 4, D.P.R. 151/2011.

### Le principali modifiche al TU dell'edilizia

Infine, occorre rilevare che diverse modifiche sono state apportate dall'art. 30, D.L. n. 69/2013, anche al D.P.R. n. 380/2001, «*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*», per quanto riguarda la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), i parcheggi pertinenziali, l'agibilità parziale, i vincoli paesaggistici, lo sportello unico e i titoli abilitativi.

In particolare, occorre segnalare che, da una prima lettura, poiché gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente, possono essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia, questi interventi sono subordinati alla presentazione della SCIA.

Un'importante innovazione è stata prevista anche in materia di agibilità; infatti, all'art. 24, D.P.R. n. 380/2001, sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter che regolamentano il certificato di agibilità parziale che può essere richiesto per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o alla singola porzione della costruzione.

Lo stesso certificato, inoltre, può essere richiesto anche per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere

di urbanizzazione primarie ultime o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale; inoltre, è opportuno evidenziare che il certificato di agibilità parziale è prorogato per una sola volta di tre anni prima della scadenza del termine di completamento dell'opera.

Inoltre, con una modifica all'art. 25, è stato previsto che, qualora non proponga domanda di rilascio del certificato di agibilità, l'interessato deve presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato con la quale attestare la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, unitamente alla documentazione prescritta.

Comunque, occorre precisare che tutte le modifiche previste dall'art. 30, D.L. n. 69/2013, non sono ancora in vigore in quanto il comma 6 ha previsto che le stesse debbano trovare applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; pertanto, questo nuovo quadro normativo sommarariamente richiamato potrebbe subire alcune modifiche, anche rilevanti, in sede di conversione.

### Considerazioni conclusive

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto, quindi, su diversi profili della disciplina del D.Lgs n. 81/2008 e ha tentato di iniziare a far marciare operativamente su uno stesso binario l'obbligazione di sicurezza e quella assicurativa; non sono mancate, tuttavia, diverse perplessità legate all'effettiva efficacia semplificatrice delle misure introdotte e al fatto che con questi decreti emergenziali è possibile innescare, senza una serena valutazione, ulteriori complicazioni normative e gestionali per le imprese, nonché nuovi contenziosi di ogni tipo.

Inoltre, anche in questo caso è stata persa l'occasione di intervenire su alcuni profili molto controversi



della disciplina antinfortunistica come, per esempio, l'istituto della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. n. 758/1994, introducendo la possibilità di rateizzare le somme da pagare per la sanatoria e allungando il termine (perentorio) dei trenta giorni ormai del tutto insufficiente e che spingono, in molti casi, alla chiusura delle imprese, oppure sull'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, forse ancora più caotico con gli ultimi interventi, che ha richiesto un riassetto complessivo; inoltre, è stata persa anche l'occasione di ricondurre il DURC nel proprio alveo originario che, è opportuno ricordarlo, era ed è essenzialmente quello del contrasto all'impiego di lavoro

“nero” e non delle mere ragioni di cassa. Quindi, è auspicabile che queste criticità normative siano prese seriamente in considerazione dal legislatore in sede di conversione del decreto, anche in relazione ad altre come, per esempio, la necessità obiettiva di rimodulare il regime della responsabilità amministrativa del D.Lgs. n. 231/2001 per le micro società rispetto alle quali l'applicazione dello stesso e delle disposizioni contenute nell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, sono apparse al momento utopistico. Occorre anche osservare che, infine, questo nuovo provvedimento è in vigore, in generale, dal 22 giugno

2013 ma, in diversi casi, per l'effettiva entrata in vigore delle singole disposizioni sarà necessario attendere l'emanazione di appositi decreti che potrebbero arrivare anche tra molti mesi, considerati i tempi lunghi imposti dall'art. 117, Cost. (ormai incompatibili rispetto a un'economia che chiede, invece, risposte in tempi molto brevi e uniformità normativa), e del meccanismo che ne deriva che ha previsto la partecipazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. ■

Tabella 1

## Le semplificazioni del D.L. n. 69/2013 in materia di sicurezza sul lavoro in sintesi

Articolo	Oggetto	Principali novità
2	<b>Agevolazioni finanziarie per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● introdotti <b>finanziamenti e contributi a tasso agevolato</b> per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di <b>macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica</b> a uso produttivo, a beneficio delle piccole e medie imprese (si veda la raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE);</li> <li>● le agevolazioni sono concesse fino al <b>31 dicembre 2016</b>, previa emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi.</li> </ul>
18	<b>Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio, fondo piccoli Comuni, interventi INAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● introdotte una serie di misure di <b>finanziamento pubblico destinate al completamento di opere già avviate</b>;</li> <li>● per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d'impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65, legge n. 153/1969, ha destinato fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica.</li> </ul>
26, comma 1	<b>Proroga della pubblicazione dei dati delle stazioni appaltanti</b>	con riferimento al <b>procedimento di scelta del contraente</b> per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012, i dati relativi all'anno 2012 sono pubblicati da parte delle stazioni appaltanti, nei propri siti <i>web</i> istituzionali, unitamente ai dati relativi all'anno 2013.
26, comma 2	<b>Proroghe in materia di requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici</b>	prorogate al <b>31 dicembre 2015</b> alcune disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di <b>requisiti</b> e di <b>qualificazione</b> delle imprese (art. 253, commi 9-bis, 15-bis e 20-bis).
29	<b>Data unica di efficacia degli obblighi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● dal <b>2 luglio 2013</b> gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali devono fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea;</li> <li>● questa uniformazione è applicata agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.</li> </ul>

30	<b>Semplificazioni in materia di edilizia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● apportate numerose modifiche al D.Lgs. n. 380/2001 (cosiddetto TU dell'edilizia);</li> <li>● introdotto il nuovo art. 23-<i>bis</i> in materia di autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) e alla comunicazione dell'inizio dei lavori;</li> <li>● modificato il regime in materia di <b>agibilità</b> con l'introduzione di nuove disposizioni in materia di rilascio del <b>certificato di agibilità parziale</b> (per singoli edifici o singole porzioni della costruzione ecc.).</li> </ul>
31	<b>Semplificazioni in materia di DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● elevata la validità del DURC da tre mesi a <b>180 giorni</b> dalla data di emissione;</li> <li>● in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l'INPS o la Cassa edile, prima dell'emissione dello stesso o dell'annullamento del documento già rilasciato, sono tenuti a invitare l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità;</li> <li>● modificato l'art. 13-<i>bis</i>, comma 5, D.L. n. 52/2012, in materia di <b>certificazione dei crediti</b> certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, d'importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, con la soppressione del riferimento all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006;</li> <li>● esteso il principio dell'<b>acquisizione d'ufficio del DURC</b> da parte delle stazioni appaltanti; in particolare, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori (art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006).</li> </ul>
32, comma 1, lettera a)	<b>Semplificazioni in materia di sicurezza negli appalti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● modificato il regime dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di <b>documento unico di valutazione dei rischi da interferenze</b> (cosiddetto DUVRI) nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione con l'introduzione di alcune semplificazioni;</li> <li>● introdotta la possibilità di nominare, in alternativa alla redazione del DUVRI e limitatamente ai <b>settori di attività a basso rischio</b> infortunistico di cui all'art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un <b>proprio incaricato</b>, in possesso di formazione, di esperienza e di competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a questa cooperazione e coordinamento;</li> <li>● questa semplificazione sarà operativa dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico (art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008);</li> <li>● il DUVRI è facoltativo, oltre che per i servizi di natura e le mere forniture di materiali o attrezzature, anche per i <b>lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno</b> (originariamente due giorni), sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI (art. 29, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 81/2008);</li> <li>● per <b>uomini-giorno</b> s'intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un <b>anno dall'inizio dei lavori</b>.</li> </ul>
32, comma 1, lettera b)	<b>Nuova attestazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (AVS) per le attività a basso rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● introdotta la facoltà, per i datori di lavoro che occupano fino a <b>dieci lavoratori</b> ma che sembra estendibile anche a quella che ne occupano oltre dieci e fino a <b>cinquanta</b>, operanti nei settori di <b>attività a basso rischio infortunistico</b>, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), una <b>attestazione di valutazione</b> dei rischi (AVS) di cui agli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 29, comma 6-<i>ter</i>, D.Lgs. n. 81/2008);</li> <li>● questo nuovo regime sarà operativo a seguito dell'adozione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL e la modulistica da utilizzare.</li> </ul>

<p>32, comma 1, lettere c) e d)</p>	<p><b>Formazione e aggiornamento dei RSPP, degli ASPP, dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● introdotte due nuove semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di formazione;</li> <li>● inserito all'art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 5-<i>bis</i> in base al quale, in tutti i casi di formazione e di aggiornamento, previsti dallo stesso decreto, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il <b>responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione</b>, è riconosciuto <b>credito formativo</b> per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati;</li> <li>● analoga previsione è stata inserita all'art. 37, comma 14-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 81/2008, formazione e aggiornamento, previsti per i <b>dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</b>.</li> </ul>
<p>32, comma 1, lettera e)</p>	<p><b>Notifica dei nuovi insediamenti produttivi (NIP) e loro modifiche</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● modificato l'art. 67, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di notifica all'organo di vigilanza competente in caso di <b>costruzione e di realizzazione di edifici o di locali da adibire a lavorazioni industriali</b>, nonché nei casi di <b>ampliamenti e di ristrutturazioni</b> di quelli esistenti;</li> <li>● la notifica è assorbita dalla SCIA e transita tramite lo sportello unico delle attività produttive;</li> <li>● sarà un apposito decreto ministeriale a stabilire il contenuto della notifica e la relativa modulistica;</li> <li>● continuano a essere <b>esonerati</b> dall'obbligo della notifica i datori di lavoro che svolgono l'attività in luoghi di lavoro dove <b>non è prevista la presenza di più di tre lavoratori</b>.</li> </ul>
<p>32, comma 1, lettera f)</p>	<p><b>Attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche obbligatorie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● modificato il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le <b>attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio</b> (per esempio, gru, idroestrattori ecc.) all'art. 71, commi 11 e 12, D.Lgs. n. 81/2008;</li> <li>● la prima di queste verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di <b>quarantacinque giorni</b> (originariamente erano sessanta) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, qualora sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati;</li> <li>● l'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.</li> </ul>
<p>32, comma 1, lettere g) e h)</p>	<p><b>Edilizia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● apportate numerose modifiche e semplificazioni al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di cantieri temporanei e mobili;</li> <li>● inserita tra le <b>ipotesi di esclusione</b> dal regime speciale del Titolo IV, oltre i lavori relativi a impianti elettrici, rete informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, anche i <b>piccoli lavori</b> la cui durata presunta <b>non è superiore ai dieci uomini-giorno</b>, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi [art. 88, comma 2, lettera g-<i>bis</i>].</li> <li>● con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, dovranno essere individuati <b>modelli semplificati</b> per la redazione del <b>piano operativo di sicurezza (POS)</b> di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del <b>piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)</b> di cui all'art. 100, comma 1, e del <b>fascicolo dell'opera</b> di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008.</li> </ul>
<p>32, comma 1, lettere da i) a n)</p>	<p><b>Comunicazioni obbligatorie in materia di agenti chimici pericolosi, amianto e agenti biologici</b></p>	<p>possono essere effettuate in via <b>telematica</b>, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, una serie di comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 come quella degli artt. 225, comma 8 (superamento dei valori limite di esposizione professionale degli agenti chimici pericolosi), 240, comma 3 (eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni), 250, comma 1 (notifica lavori con esposizione ad amianto), 277, comma 1 (incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4).</p>
<p>32, comma 4</p>	<p><b>Modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del PSC negli appalti pubblici</b></p>	<p>con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere individuati <b>modelli semplificati</b> per la redazione del <b>piano di sicurezza sostitutivo (PSS)</b> del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), art. 131, D.Lgs. n. 163/2006.</p>



32, comma 6	<b>Denunce degli infortuni sul lavoro e armonizzazione con il SINP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● armonizzata la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 con quella del D.P.R. n. 1124/1965, anche in vista dell'attuazione del <b>sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)</b>;</li> <li>● prevista l'abrogazione dell'art. 54, D.P.R. n. 1124/1965 (obbligo di denuncia nel termine di due giorni all'autorità locale di PS di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni) a decorrere dal <b>centottantesimo giorno</b> successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SINP (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008);</li> <li>● introdotte alcune modifiche all'art. 56, D.P.R. n. 1124/1965.</li> </ul>
34	<b>Trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● modificate alcune disposizioni del <b>D.Lgs. n. 151/2001</b>, con l'estensione dell'obbligo della <b>trasmissione per via telematica</b> anche del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza;</li> <li>● questa disposizione entrerà in vigore previa adozione di un <b>apposito decreto</b> interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione.</li> </ul>
35	<b>Prestazioni lavorative di breve durata e sicurezza sul lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un <b>regime semplificato</b> per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un <b>periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative</b> nell'anno solare di riferimento;</li> <li>● le semplificazioni riguardano <b>l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria</b> previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;</li> <li>● il nuovo regime dovrà prevedere alcune semplificazioni finalizzate anche a evitare <b>duplicazioni</b> di adempimenti di questo tipo assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.</li> </ul>
36	<b>Nuova proroga di consigli d'indirizzo e vigilanza di Inps e Inail</b>	nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, i componenti sono <b>prorogati</b> nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
38	<b>Semplificazione in materia di prevenzione incendi e proroga dei termini del D.P.R. n. 151/2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● per i soggetti ricadenti nel nuovo regime autorizzatorio di cui all'art. 11, comma 4, D.P.R. n. 151/2011, in materia di prevenzione incendi, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;</li> <li>● fermo restando la semplificazione per questi soggetti è concessa una <b>proroga al 7 ottobre 2014</b> per la presentazione dell'istanza preliminare, di cui all'art. 3, e dell'istanza, di cui all'art. 4, D.P.R. n. 151/2011.</li> </ul>
42	<b>Soppressione certificazioni sanitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo di diversi certificati attestanti <b>l'idoneità psico-fisica al lavoro</b> come, per esempio, quello di sana e robusta costituzione (art. 2, R.D. n. 653/1925);</li> <li>● confermato il regime delle certificazioni in <b>materia sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008</b>;</li> <li>● per i lavoratori che rientrano nel campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative <b>all'impiego di gas tossici</b>, di cui all'art. 27, comma 1, punto 4, R.D. n. 147/1927;</li> <li>● è abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239, in materia di tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.</li> </ul>
45	<b>Omologazione delle macchine agricole</b>	l'accertamento dei <b>requisiti d'idoneità</b> delle macchine agricole previsto nell'art. 107, D.Lgs. n. 285/1992, possono essere svolte anche da parte di strutture o enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
50	<b>Responsabilità solidale negli appalti: abolita quella relativa all'IVA</b>	abolita la solidarietà per quanto riguarda l' <b>IVA</b> a carico del subappaltatore e dell'appaltatore (art. 35, comma 28, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
52	<b>Riscossione tramite ruolo</b>	Introdotte importanti novità in materia di riscossione tramite ruolo, con modifiche al D.P.R. n. 602/1973, in materia di rateizzi e di azione esecutiva adottate in considerazione della grave crisi economica in atto.